Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 24 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1166.
Costituzione di un « Ente per le bonifiche albanesi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, un « Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.) », per curare la progettazione e l'esecuzione di opere di bonifica idraulica in Albania.

Coll'approvazione del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato per gli affari albanesi, l'E.B.A. può affidare a determinati altri Enti l'espletamento di tutte o parte delle funzioni delegategli per singole zone.

Art. 2.

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è retto dallo statuto di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
Il Consiglio di amministrazione, il presidente, ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
di un presidente;
di otto consiglieri;
da nominarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri.

I consiglieri saranno nominati su designazione dei Dicasteri interessati nel numero di quattro in rappresentanza del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, uno in rappresentanza delle Finanze, uno in rappresentanza dei Lavori pubblici ed uno in rappresentanza dell'Agricoltura e foreste, uno in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti.

Il presidente ed il Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri di cui tre effettivi e due supplenti. Gli effettivi sono designati dal Sottosegretariato per gli affari albanesi, dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'agricoltura e foreste, ed i supplenti dal Sottosegretariato per gli affari albanesi e dalla Finanza.

Esso dura in carica quattro anni, ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le spese di attuazione delle opere graveranno sulla assegnazione di lire 1.200.000.000 autorizzata con legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, fino al limite di lire 800.000.000 ripartibili nella misura di lire 100.000.000 per ogni anno.

All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 50.000.000 a carico del limite di lire 800.000.000 indicato nel precedente comma.

Il pagamento delle opere che saranno eseguite su progetto redatto dall'Ente ed approvato dal Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, verrà fatto all'Ente per 9/10 in base allo stato di avanzamento dei lavori e per il rimanente decimo dopo il collaudo dell'opera.

Art. 5.

Al presidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti può essere corrisposto un assegno annuo da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello delle finanze.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti stipulati dall'Ente entro i limiti e per gli scopi indicati nella presente legge, sono parificati nel trattamento tributario agli atti, compiuti dallo Stato.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — SERENA — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1167.
Immissione in ruolo degli idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale del 7 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' concessa facoltà al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio in qualità di volontari diplomatico-consolari i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII, secondo l'ordine della graduatoria degli esami e fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo alla data del 15 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1168.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla Ferrovia del Gottardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto al 1° maggio 1940, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 30 aprile 1940 e riguardante la Ferrovia del Gottardo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo fra l'Italia e la Svizzera riguardante la Ferrovia del Gottardo

Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia e *Il Consiglio Federale Svizzero,* nel riferirsi all'Accordo originalmente concluso in Berna il 1° luglio 1918 e che riguarda la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, successivamente rinnovata con proroghe, l'ultima delle quali, in data 9 aprile 1935, scade il 1° maggio 1940, hanno convenuto quanto segue:

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'articolo 10 della predetta Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Governo italiano consente che l'applicazione alla Ferrovia del Gottardo delle tasse e sovratasse interne svizzere sia prorogata fino al 1° maggio 1945, e, dal canto suo, il Governo Federale Svizzero s'impegna a non aumentare sulla stessa Ferrovia i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi a ridurli gradualmente, secondo le riduzioni che durante lo stesso periodo venissero apportate ai prezzi della rimanente Rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato (1° maggio 1945) le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 30 aprile 1940

In nome di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
CIANO

In nome del Consiglio Federale Svizzero
PAUL RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169.

Aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo di un'imposta generale sull'entrata;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le merci indicate alle tabelle allegate *A* e *B* annesse al presente decreto, l'imposta sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, è stabilita come segue:

a) per i prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A*, nella misura di L. 4 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore a commercianti che destinano i prodotti acquistati alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura del 6 per cento per le vendite degli stessi prodotti effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Le stesse aliquote d'imposta si applicano per le vendite da parte del fabbricante di oggetti a maglia o comunque ottenuti con la diretta lavorazione del filato, compresi nelle voci 272 e 273 della categoria XVI della tariffa doganale;

b) per le merci di cui alla tabella allegato *B* nella misura di L. 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Art. 2.

Per le vendite delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto affettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura del 6 per cento o dell'8 per cento a norma dell'articolo precedente si corrisponde in ragione del 4 per cento o del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico, giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dal R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

Art. 3.

Nel caso che i prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A* siano dagli stessi fabbricanti o produttori impiegati nella fabbricazione degli oggetti cuciti contemplati dalle voci 272 e 273 della categoria XVI della tariffa doganale, compresi quelli gommati di cui alla voce 839 della tariffa stessa, l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento del prezzo di vendita dei detti oggetti cuciti e si corrisponde all'atto della vendita dei medesimi. In questo caso, ove la vendita degli oggetti cuciti sia effettuata dal fabbricante o produttore a mezzo dei propri negozi o spacci di vendita diretti al pub-

blico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta per tale vendita è dovuta nella misura dell'8 per cento e si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso all'atto del passaggio degli oggetti cuciti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico.

Art. 4.

Per le importazioni delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto l'imposta sull'entrata è dovuta, per il fatto obbiettivo della importazione, nella misura del 4 per cento per i prodotti di cui alla tabella allegato *A*, del 6 per cento per quelli di cui alla tabella allegato *B*, nonchè per gli oggetti cuciti classificati nelle voci 272 e 273 della categoria XVI della tariffa doganale, compresi quelli gommati di cui alla voce 839 della tariffa stessa. L'imposta all'importazione è dovuta indipendentemente dall'imposta da corrispondersi, a norma dei precedenti articoli 1 e 3, all'atto della rivendita delle dette merci e oggetti cuciti, quando l'importatore sia anche fabbricante di prodotti, oggetti cuciti e merci similari a quelli importati.

Art. 5.

Gli atti economici concernenti trasferimenti dei prodotti e delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto, tra fabbricanti o produttori di prodotti e merci similari, come pure quelli concernenti gli acquisti di oggetti cuciti di cui all'art. 3, fatti presso chiunque da ditte che producono gli estessi oggetti cuciti ed oggetti cuciti similari con tessuti di propria fabbricazione, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del 2 per cento, indipendentemente dalla imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 3 per la rivendita dei suddetti prodotti, merci ed oggetti cuciti.

Alla stessa aliquota d'imposta del 2 per cento sono soggetti i trasferimenti dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A* che devono essere sottoposti a operazione di perfezionamento da parte dell'acquirente, salvo l'applicazione dell'imposta nella misura di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 all'atto della rivendita del prodotto perfezionato.

Per le vendite dei prodotti e delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto successive alle vendite poste in essere dal fabbricante o produttore ed alle operazioni d'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento, salvo quanto è disposto dal precedente art. 4 per i prodotti e per le merci importate da ditte fabbricanti nel Regno di prodotti e merci similari a quelli importati.

Art. 6.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui alla tabella allegato *C* annessa al presente decreto, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

Art. 7.

Per le vendite e forniture dei prodotti e delle merci indicate nelle tabelle allegato *A* e *B* annesse al presente decreto e degli oggetti cuciti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, le quali, alla data di attuazione delle presenti norme, risultino già aggiudicate o in corso di aggiudicazione, si applica la normale imposta sull'entrata del 2 per cento, fermo rimanendo peraltro il disposto del primo comma dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

Art. 8.

Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite nel R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

Art. 9.

Il Governo del Re è atuorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione del detto testo unico in materia d'imposta generale sull'entrata.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 57. — MANCINI

TABELLA ALLEGATO *A*.

Tessuti e manufatti di lana, di crino e di pelo, anche misti con altre materie tessili, compresi nella categoria XIV della tariffa doganale, esclusi i filati; tessuti e manufatti di seta, anche misti con altre materie tessili, compresi nella categoria XV della tariffa doganale, esclusi la seta tratta ed i filati; tessuti gommati compresi nelle voci 837 e 838 della tariffa doganale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA ALLEGATO *B*.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.
Grammofoni, fonografi e dischi.
Apparecchi radio-riceventi.
Macchine da scrivere e calcolatrici.
Registratori di cassa.
Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Acque minerali naturali da tavola e polveri chimiche ed altri prodotti per la preparazione di acque minerali artificiali.

Essenze, estratti ed acque per toletta e profumi d'ogni genere, cosmetici, vaselina da toletta, petroli ed oli per capelli, pomate e tinture per capelli; dentifrici, pasta da denti, smalto per unghie; saponi profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA ALLEGATO *C*.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. **1170.**

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 542, 544 e 546 e 6 giugno 1940-XVIII, n. 647;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'Africa Italiana .	L.	1.600.000.000
Ministero dell'interno	»	30.000.000
Ministero dei lavori pubblici . .	»	6.000.000
Ministero delle comunicazioni . .	»	7.650.000
Ministero della marina	»	800.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa Italiana, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e della marina per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 38-*bis*. — « Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra » . .	L.	200.000.000
Cap. n. 38-*ter*. — « Assegnazione straordinaria al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana per servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra »	L.	1.130.000.000
Cap. n. 38-*quater* (di nuova istituzione). — « Fondo per provvedere a spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia »	»	50.000.000
Cap. n. 38-*quinquies* (di nuova istituzione). — « Fondo per provvedere a spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana »	»	100.000.000
Cap. n. 38-*sexies* (di nuova istituzione). — « Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le Forze militari terrestri dell'Africa Italiana, compresa la polizia di quei territori »	»	120.000.000
Totale . . .	L.	1.600.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione). — « Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra »	L.	30.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione). — « Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per le spese inerenti ai servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra »	L.	6.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis*. — « Assegnazione straordinaria per spese ecc., dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra »	L.	350.000
Cap. n. 80-*ter* (di nuova istituzione). — « Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra »	»	2.300.000
Cap. n. 83-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per la Milizia portuaria »). — « Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra » . . .	»	5.000.000
Totale . . .	L.	7.650.000

Ministero della marina:

Cap. n. 79-*bis*. — « Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra »	L.	800.000.000

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione). — « Contributo straordinario dello Stato per le spese inerenti ai servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra » . . . . L. 6.000.000

Spesa:

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — « Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra » . . . . L. 6.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 59. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Haliotis con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 19 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, ha sottoposto a sequestro la Società in liquidazione Haliotis;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Haliotis, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Francesco Zurlini.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Nafta con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 10 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, ha sottoposto a sequestro la Società anonima Nafta;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Nafta si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Nafta, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giuseppe Cobolli Gigli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Importazione Olii con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 10 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, ha sottoposto a sequestro la Società anonima Importazione Olii;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Importazione Olii si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Importazione Olii, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale ing. Giuseppe Cobolli Gigli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3111)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Immobiliare Nafta con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto, il decreto 10 luglio 1940-XVIII, con il quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, ha sottoposto a sequestro la Società Immobiliare Nafta;

Ritenuto che, dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Immobiliare Nafta, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giuseppe Cobolli Gigli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Emulsioni Bitumi Italiani Colas con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto, il decreto 10 luglio 1940-XVIII, con il quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, ha sottoposto a sequestro la Società anonima Emulsioni Bitumi Italiani Colas;

Ritenuto che, dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Emulsioni Bitumi Italiani Colas, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Francesco Zurlini.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 9.

Devesi provvedere al tramutamento del certificato del cons. 3,50 % (1906) n. 54667, di L. 17,50, intestato a Di Paolo Ludovico fu Pascasio, domiciliato in Napoli, ed annotato d'ipoteca, per cauzione del titolare, quale usciere della Pretura di S. Elia a Vianise.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3063)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6457 - Data: 3 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Paccanaro Ida-Cesarina fu Francesco - Titoli del Debito Pubblico: quietanze; capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8963 - Data: 6 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso - Intestazione: Persichini Filippo fu Federico - Titoli del Debito Pubblico: quietanze; capitale L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326 - Data: 18 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - Intestazione: Mondin Elena fu Epifanio - Titoli del Debito Pubblico: quietanze; capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3793 - Data: 27 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Debito pubblico - Intestazione: di Nomis di Cassilla Mario fu Augusto - Titoli del Debito Pubblico: 4 certificati Obbl. V. 3,50%; capitale L. 259.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 - Data: 22 luglio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli - Intestazione: Cerciello Giuseppe fu Enrico - Titoli del Debito Pubblico: 2 cartelle di Rendita 5 %; capitale L. 3000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3057)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 198

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Giretti Gino fu Agostino domiciliato a Torino, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 25866, di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia sede di Torino, in data 11 gennaio 1927, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(2279)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « SS. Addolorata » di Andria (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 ottobre 1939-XVII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « SS. Addolorata » di Andria, con sede in Andria, ed il dott. Sebastiano De Corato è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto dott. Sebastiano De Corato non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Daniele Ungaro è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « SS. Addolorata » di Andria, con sede in Andria (Bari), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del dott. Sebastiano De Corato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3037)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto).

Nella seduta tenuta il 7 agosto 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto), l'avv. Aldo Schiavoni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3128)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Napoli

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 21 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale in data 4 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1931, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1º Lamberti avv. Alfonso	con punti	118	su 150
2º Caporali dott. Renato, ex combattente, croce merito guerra	»	117	»
3º Cacciapaglia dott. Michelangelo . .	»	117	»
4º Galizia dott. Vincenzo, ex combattente, invalido di guerra	»	115	»
5º Agus avv. Adolfo	»	115	»
6º Poppi dott. Giuseppe	»	108	»
7º Somma dott. Carlo	»	107	»
8º Ferrari dott. Ermete	»	106	»
9º Pazzaglia dott. Isidoro	»	100	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3157)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.